

N. 43158 di rep.

N. 14048 di racc.

Verbale di Assemblea
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2019 (duemiladiciannove),

il giorno 11 (undici)

del mese di settembre,

alle ore 15,10 (quindici e dieci),

in Milano, in Via San Luca n. 6.

Avanti a me, dott.ssa **Renata Mariella**, notaio in Milano, iscritta presso il Collegio Notarile di Milano, è comparso il Signor:

- **BISIO Gabriele**, nato a Milano il 21 luglio 1977, domiciliato per la carica in Milano, Via San Luca n. 6, della cui identità personale io notaio sono certa, il quale, dichiarando di agire nella sua veste di **Presidente** e, come tale, nell'interesse della associazione denominata:

"Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza"

di Milano, Lodi, Monza e Brianza, Ente Paritetico (bilaterale) senza scopo di lucro con sede legale in Milano, Via San Luca n. 6, codice fiscale: 80038030153, iscritta al Registro Ditte al n. MI-1125309 (di seguito, anche: la "Cassa Edile" o l'"Ente Incorporante"),

mi chiede di far constare dell'Assemblea della predetta Cassa Edile qui riunitasi per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

Esame ed approvazione dell'operazione di fusione eterogenea per incorporazione della "IMMOBILIARE AZZURRA S.R.L." nella controllante in via diretta e totalitaria "Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza" di Milano, Lodi, Monza e Brianza: deliberazioni inerenti e conseguenti e conferimento dei necessari poteri.

Aderisco alla fattami richiesta e do atto che l'Assemblea si svolge come segue.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Comparsente, su designazione unanime degli intervenuti, il quale comunica, constatata e dà atto che:

- la presente Assemblea è stata convocata in questo giorno, luogo e alle ore 15:00 mediante apposito avviso inviato a tutti gli aventi diritto a mezzo posta elettronica in data 4 settembre 2019 per discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno sopra riprodotto;

- sono regolarmente rappresentati tutti gli attuali enti territoriali partecipanti della Cassa Edile, essendo infatti presenti:

- l'ASSOCIAZIONE DELLE IMPRESE EDILI E COMPLEMENTARI DELLE PROVINCE DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA - ASSIMPREDIL ANCE, con sede in Milano, Via San Maurilio n. 21, codice fiscale: 80023630157, qui a mezzo della Signora Nicoletta FAYER per delega scritta acquisita agli atti della Cassa Edile;

- la FEDERAZIONE TERRITORIALE EDILI ED AFFINI - FENEALUIL - SINDACATO TERRITORIALE DI:

-- MILANO, CREMONA, LODI, PAVIA, con sede in Milano, Via Salvini n. 4, codice fiscale: 80134090150, qui a mezzo della Signora Ersilia GALIERO per delega scritta acquisita agli atti della Cassa Edile; e

-- BERGAMO, BRIANZA, con sede in Bergamo, Via San Bernardino n. 72, codice fiscale: 80021590163, qui a mezzo del Signor Giuseppe MANCIN nella sua veste di legale rappresentante;

- la FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI COSTRUZIONI ED AFFINI - F.I.L.C.A. - CISL - DEI COMPENSORI DI:

-- MILANO, con sede in Milano, Via Benedetto Marcello n. 18, codice fiscale: 80153970159, qui a mezzo del Signor Alem GRACIC nella sua veste di legale rappresentante;

-- PAVIA, LODI, con sede in Pavia, Via Rolla n. 3, codice fiscale: 80003300185, qui a mezzo del Signor Giovanni D'ANTUONO nella sua veste di legale rappresentante; e

-- MONZA E BRIANZA E LECCO, con sede in Monza, Via Dante n. 17/a, codice fiscale: 94533410158, qui a mezzo del Signor Roberto SCOTTI nella sua veste di legale rappresentante;

- la FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI DEL LEGNO, EDILI ED AFFINI - F.I.L.L.E.A. - CGIL - DEI COMPENSORI DI:

-- MILANO, con sede in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 43, codice fiscale: 80118590159, qui a mezzo della Signora Katiuscia CALABRETTA nella sua veste di legale rappresentante;

-- LODI, con sede in Lodi, Via Lodivecchio n. 31, codice fiscale: 92534580151, pure qui a mezzo qui a mezzo della Signora Katiuscia CALABRETTA per delega scritta acquisita agli atti della Cassa Edile;

-- MONZA E BRIANZA, con sede in Monza, Via Premuda n. 17, codice fiscale: 94502850150, pure qui a mezzo qui a mezzo della Signora Katiuscia CALABRETTA per delega scritta acquisita agli atti della Cassa Edile; e

-- TICINO OLONA, con sede in Legnano (MI), Via XXIX Maggio n. 120, codice fiscale: 92022960154, pure qui a mezzo qui a mezzo della Signora Katiuscia CALABRETTA per delega scritta acquisita agli atti della Cassa Edile;

(tutti legittimati ai sensi di legge);

- oltre ad esso Comparente, assistono:

-- del Comitato di Gestione della Cassa Edile i Signori: Salvatore Cutaia (Vice Presidente), Gloria Domenighini, Filippo Rigoli, Pasquale Maiocco, Francesco Aresu, Alem Gracic, Riccardo Piacentini e Adriano Zavaglia, mentre hanno giustificato l'assenza i Signori: Alessandro Busatto, Dario Firsech e Angelo Ribelli;

-- del Collegio Sindacale della Cassa Edile i Signori: Donatella Bruno (Presidente), Oronzo Putignano e Luca Gaffuri, oltre al Direttore della Cassa Edile Signor Antonio Marchesi.

Il Presidente quindi, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta pertanto a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno sopra riprodotto.

Passandosi quindi alla trattazione del primo ed unico punto all'ordine del giorno, il Presidente presenta ed illustra il progetto relativo alla operazione di fusione per incorporazione nella deliberante Cassa Edile della sua controllata in via diretta e totalitaria "IMMOBILIARE AZZURRA S.R.L.", con sede legale in Milano, Via San Luca n. 6, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio Metropolitana di Milano Monza Brianza Lodi: 03698950403, iscritta al R.E.A. al n. MI-1893452 (di seguito, anche: la "Incorporanda" e, insieme al deliberante Ente Incorporante: gli "Enti partecipanti alla Fusione)), che al presente verbale si allega in copia (priva del suo Allegato "A") sotto "A" (di seguito, anche: il "Progetto"), facendo presente come lo stesso sia stato redatto dagli organi amministrativi degli Enti partecipanti alla Fusione sul presupposto - già in essere, e che verrà mantenuto fino ad esaurimento della relativa procedura - dell'appartenenza dell'intero capitale sociale della Incorporanda al deliberante Ente Incorporante, con applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui agli articoli 2501 e ss. (e, in particolare, dell'art. 2505) del Codice Civile, dettate per la fusione di società.

Il Presidente sottolinea come la operazione di fusione in discussione (la "Fusione"), principalmente volta alla riorganizzazione dell'assetto attuale in modo da ottenere un'integrazione della Incorporanda nel deliberante Ente Incorporante - massimizzando e rendendo più efficiente la gestione amministrativa, contabile e finanziaria degli Enti partecipanti alla Fusione, con conseguente riduzione dei costi di gestione nel medio e lungo termine -, avverrà secondo le modalità tutte di cui al relativo Progetto e, così, in particolare e tra l'altro:

- con annullamento, senza concambio, dell'unica quota di partecipazione rappresentante l'intero capitale sociale della Incorporanda di titolarità del deliberante Ente Incorporante Cassa Edile; e

- in analogia con quanto previsto dall'art. 2505 del Codice Civile - dal momento che, come sopra precisato, la Cassa Edile possiede (e possiederà alla data di efficacia della Fusione) interamente e direttamente l'unica quota rappresentante l'intero capitale sociale della Incorporanda -, senza necessità di procedere alla determinazione di alcun rapporto di cambio (né di stabilire particolari modalità di assegnazione delle partecipazioni nell'Ente incorporante o la data di decorrenza nella partecipazione agli utili di quest'ultimo).

Proseguendo nella propria illustrazione, il Presidente, dopo aver segnalato come la Fusione proposta si configuri quale "eterogenea" - avendo il deliberante Ente Incorporante natura di associazione (e scopo non lucrativo) ed essendo la Incor-

poranda una società di capitali (con scopo lucrativo) - con conseguente applicazione anche delle disposizioni di cui agli articoli 2500-septies e 2500-sexies (in quanto compatibile) del Codice Civile, presenta e illustra quindi l'apposita relazione predisposta ex art. 2500-sexies, secondo comma, del Codice Civile (di seguito: la "**Relazione Illustrativa**", che al presente verbale si allega in copia sotto "**B**"), soffermandosi in particolare sulle motivazioni e gli effetti della connessa trasformazione.

Circa gli aspetti formali e procedurali, il Presidente, dopo aver premesso e ricordato ai presenti come la fusione sia oggi qualificabile in termini di modificazione degli atti costitutivi/statuti delle società che vi partecipano, rammenta quindi al proposito come, ai sensi dell'Art. 29 dello Statuto vigente della Cassa Edile, le eventuali modifiche allo stesso siano di competenza delle Associazioni territoriali che lo hanno approvato (e cioè di quelle presenti oggi nella presente Assemblea che rappresentano, appunto, tutte le attuali Associazioni territoriali partecipanti).

Quanto all'iter procedurale, il Presidente ricorda, comunica e precisa quindi che:

- il Progetto (contenente quanto previsto dalla legge, ed approvato dai rispettivi organi amministrativi degli Enti partecipanti alla Fusione in data 25 luglio 2019) è stato:
 - depositato presso la (comune) sede legale di entrambi gli Enti partecipanti alla Fusione, unitamente agli altri documenti di cui all'art. 2501-septies del Codice Civile (in quanto applicabile) sin dalla predetta data del 25 luglio 2019;
 - poi pure pubblicato sul sito *internet* istituzionale della deliberante Cassa Edile (www.cassaedilemilano.it) in data 26 luglio 2019 (in analogia con quanto previsto dall'art. 2501-ter del Codice Civile ed anche al fine di dare il massimo della pubblicità allo stesso);
 - depositato e quindi iscritto nel competente Registro delle Imprese della Camera di Commercio Metropolitana di Milano Monza Brianza Lodi in data 29 luglio 2019 per la Incorporanda;
- la Relazione Illustrativa è stata depositata presso la sede legale del deliberante Ente Incorporante sin dal 9 settembre 2019 e pure pubblicata sul sito *internet* istituzionale dello stesso (www.cassaedilemilano.it) in pari data;
- stante quanto sopra precisato, non si è resa necessaria la predisposizione: (i) delle relazioni degli organi amministrativi (ex art. 2501-quinquies del Codice Civile), né (ii) di quella dell'esperto (ex art. 2501-sexies del Codice Civile), avendovi comunque espressamente rinunciato per iscritto, in quanto occorrer potesse, tutte le Associazioni territoriali partecipanti del deliberante Ente Incorporante (come le stesse, come sopra rappresentate, confermano in Assemblea), così

come l'unico socio della Incorporanda;

- tutte le Associazioni territoriali partecipanti del deliberante Ente Incorporante (come le stesse, come sopra rappresentate, confermano in Assemblea) hanno inoltre espressamente rinunciato per iscritto:

(i) al pari dell'unico socio della Incorporanda, alla redazione delle situazioni patrimoniali di cui all'art. 2501-*quater* del Codice Civile per entrambi gli Enti partecipanti alla Fusione, secondo quanto espressamente consentito dall'ultimo comma della predetta norma, nonché

(ii) ai termini per il deposito presso la sede sociale della documentazione (quale richiesta in ordine alla Fusione proposta, in quanto applicabile) di cui all'articolo 2501-*septies*, primo comma, del Codice Civile, al termine di cui all'art. 2501-*ter*, quarto ed ultimo comma, del Codice Civile e al termine di cui all'art. 2500-*sexies*, secondo comma, del Codice Civile;

esprimendo altresì il proprio consenso sulla procedura seguita e sui contenuti della documentazione tutta come sopra predisposta per la Fusione rinunciando, per quanto occorrer possa, ad ogni ulteriore termine ed adempimento.

Il Presidente, ancora, precisa, segnala e dà atto:

- per quanto occorrer possa, in relazione all'art. 2501-*quinquies*, terzo comma, del Codice Civile, che non è intervenuta alcuna rilevante modifica degli elementi dell'attivo e del passivo della Cassa Edile tra la predetta data di deposito del Progetto presso la sede sociale e la data odierna e che tale informazione è giunta anche dalla Incorporanda;

- che gli Enti partecipanti alla Fusione non sono sottoposti a procedure concorsuali, né in particolare si trovano in stato di liquidazione;

- che, in conseguenza della Fusione proposta, lo Statuto del deliberante Ente Incorporante Cassa Edile non subirà modifiche rispetto a quello attualmente vigente;

- che non ricorrono i presupposti di applicazione dell'art. 2501-*bis* del Codice Civile; e

- che la Cassa Edile non ha emesso strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto.

Il Presidente, infine, illustra l'apposita situazione patrimoniale della Incorporanda alla data del 30 giugno 2019 da cui emerge un patrimonio netto positivo della Incorporanda alla predetta data pari ad euro 527.800 e che trovasi allegata sotto "A" alla precitata Relazione Illustrativa.

E quindi, dopo esauriente discussione, l'Assemblea:

- visto il Progetto (come sopra al presente verbale allegato sotto "A");

- vista la Relazione Illustrativa (come sopra al presente verbale allegato sotto "B");

- vista, in particolare, anche l'apposita situazione patrimoniale della Incorporanda alla data del 30 giugno 2019 (alle-

gata sotto "A" alla precitata Relazione Illustrativa);

- con voto espresso per alzata di mano;

unanime delibera

1.) di approvare il progetto di fusione per incorporazione
della

"IMMOBILIARE AZZURRA S.R.L."

(con unico socio)

nella

"Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza"

di Milano, Lodi, Monza e Brianza

entrambe con sede legale in Milano, Via San Luca n. 6

secondo le modalità tutte indicate nel Progetto stesso (come sopra allegato al presente verbale sotto "A" - e che deve aversi per qui integralmente riprodotto e richiamato -) e così, in particolare e tra l'altro:

- con annullamento, senza concambio, dell'unica quota di partecipazione rappresentante l'intero capitale sociale della Incorporanda;

- con decorrenza degli effetti nei confronti dei terzi della Fusione, ai sensi dell'art. 2504-bis del Codice Civile, dalla data che sarà stabilita nell'atto di Fusione (che potrà anche essere successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 del Codice Civile); e

- ai fini contabili e fiscali, con imputazione delle operazioni della Incorporanda al bilancio dell'Ente Incorporante dalla data in cui avrà efficacia civilistica la Fusione (di cui sopra al precedente alinea).

Il tutto dato altresì atto che:

- in conseguenza della Fusione, lo Statuto dell'Ente Incorporante Cassa Edile non subirà modifiche rispetto a quello attualmente vigente;

- non vi sono particolari categorie di soci, né possessori di titoli diversi dalle quote;

- non sono previsti vantaggi particolari per gli amministratori dell'Ente Incorporante e della Incorporanda;

2.) di dare mandato al legale rappresentante *pro tempore* in carica della Cassa Edile per eseguire le delibere di cui sopra ed in particolare per:

a) stipulare, anche a mezzo di procuratori speciali e con l'espressa facoltà di cui all'art. 1395 del Codice Civile, l'atto di Fusione;

b) fissare ogni clausola e modalità del suddetto atto nel rispetto comunque del Progetto e delle delibere di cui sopra, determinando anche la data di efficacia della Fusione; sottoscrivere eventuali atti integrativi o modificativi, fissandone ogni clausola e modalità; acconsentire al trasferimento di intestazione e alla voltura a favore dell'Ente Incorporante di ogni attività della Incorporanda, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non tassativo, beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri, titoli pubblici e privati, di-

ritti, cauzioni e crediti verso lo Stato ed altri enti pubblici; e

c) provvedere in genere a tutto quanto richiesto, necessario e utile per la completa attuazione delle delibere di cui sopra anche a mezzo di procuratori speciali dal medesimo designati; adempiere inoltre ad ogni formalità richiesta per l'efficacia delle adottate delibere e compiere ogni formalità comunque conseguente presso qualunque Ufficio pubblico o privato.

Essendosi così esaurita la trattazione dell'ordine del giorno, altro non essendovi da deliberare e nessun chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.


Sono le ore 15,30 (quindici e trenta).

Del presente ho dato lettura al Comparsente che lo approva e con me sottoscrive alle ore 15,31, omessa per sua espressa volontà la lettura degli allegati.

Consta di quattro fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e completati di mio pugno per tredici pagine e della quattordicesima sin qui.

F.to Gabriele Bisio

F.to Renata Mariella notaio



**PROGETTO DI FUSIONE ETEROGENEA
PER INCORPORAZIONE
NELL'ENTE
"CASSA EDILE DI MUTUALITÀ ED ASSISTENZA DI MILANO, LODI, MONZA E
BRIANZA" di seguito "CASSA EDILE DI MUTUALITÀ ED ASSISTENZA"
(incorporante)
DELLA SOCIETÀ "IMMOBILIARE AZZURRA S.R.L."
con unico socio
(incorporata)
AI SENSI DELL'ART. 2501-TER CODICE CIVILE**

Premesso che

- a. si intende procedere alla fusione per incorporazione della società **IMMOBILIARE AZZURRA S.R.L.**, di seguito la "Società incorporata", nell'ente **Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza**, di seguito l'Ente incorporante". La Società incorporata e l'Ente incorporante vengono congiuntamente definiti gli "Enti partecipanti alla Fusione";
- b. l'Ente incorporante possiede l'intero capitale sociale della Società incorporata e, in qualità di unico socio della stessa, ha già rinunciato e rinuncerà ulteriormente in sede di approvazione della operazione di fusione oggetto del presente progetto, alla redazione delle "situazioni patrimoniali" di cui all'art. 2501-*quater* del codice civile, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, al pari di tutte le Associazioni territoriali partecipanti dell'Ente incorporante;
- c. l'Ente incorporante, così come tutte le Associazioni territoriali partecipanti dell'Ente incorporante, hanno già rinunciato e rinunceranno ulteriormente in sede di approvazione della operazione di fusione oggetto del presente progetto, ai termini previsti dal comma 4 dell'art. 2501-*ter* e dal comma 1 dell'art. 2501-*septies* (in quanto applicabile) del codice civile;
- d. gli Enti partecipanti alla Fusione non sono sottoposti a procedure concorsuali, né in particolare si trovano in stato di liquidazione;
- e. non sono state predisposte né le "Relazioni dell'organo amministrativo" ai sensi dell'art. 2501-*quinquies* del codice civile, né la "Relazione degli esperti" prevista dall'art. 2501-*sexies* del codice civile in quanto tutti i soci e partecipanti degli Enti partecipanti alla Fusione vi hanno già rinunciato con consenso unanime e vi rinunceranno ulteriormente in sede di approvazione

IMMOBILIARE AZZURRA s.r.l.



CASSA EDILE DI MUTUALITÀ ED ASSISTENZA
Il Presidente



della operazione di fusione oggetto del presente progetto, ai sensi, rispettivamente, del comma 4 dell'art. 2501-*quinquies* e del comma 8 dell'art. 2501-*sexies* del codice civile;

- f. la presente operazione di fusione per incorporazione si configura quale "eterogenea" considerando che i due enti interessati hanno scopi non omogenei fra loro, avendo l'Ente incorporante natura associativa e scopo non lucrativo ed essendo la Società incorporata una società di capitali con scopo lucrativo;
- g. in funzione della circostanza di cui al punto precedente, la operazione di fusione è interessata anche dall'applicazione dell'art. 2500-*septies* del codice civile in materia di trasformazione eterogenea da società di capitali e, conseguentemente, dell'art. 2500-*sexies* del codice civile anche con riferimento all'apposita relazione che gli amministratori devono predisporre in modo che la stessa "illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione", precisandosi a tale proposito che l'Ente incorporante, così come tutte le Associazioni territoriali partecipanti dell'Ente incorporante, hanno già rinunciato e rinunceranno ulteriormente in sede di approvazione della operazione di fusione oggetto del presente progetto, al termine previsto dal comma 2 del citato art. 2500-*sexies* del codice civile.

tutto ciò premesso

si sottopone all'approvazione degli organi a ciò deputati della Società incorporata e dell'Ente incorporante il presente progetto di fusione per incorporazione.



IMMOBILIARE AZZURRA s.r.l.

CASSA EDILE DI MUTUA ASSISTENZA
Il Presidente
2
[Signature]

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

Sommario

| | |
|--|---|
| Premesso che | 1 |
| Aspetti generali sull'operazione di fusione..... | 3 |
| § 1. Enti e società partecipanti alla fusione eterogenea (art. 2501 – ter co. 1 n. 1 c.c.) | 3 |
| § 2. Statuto dell'Ente incorporante con le eventuali modifiche derivanti dalla fusione (art. 2501 – ter co. 1 n. 2 c.c.) | 4 |
| § 3. Rapporto di cambio e conguaglio in denaro (art. 2501 – ter co. 1 n. 3 c.c.)..... | 4 |
| § 4. Modalità di assegnazione delle quote (art. 2501 – ter co. 1 n. 4 c.c.)..... | 4 |
| § 5. Data dalla quale le azioni o quote partecipano agli utili | 4 |
| § 6. Data a decorrere dalla quale le operazioni della Società incorporata sono imputate al bilancio dell'Ente incorporante e data di decorrenza degli effetti della fusione (art. 2501 – ter co. 1 n. 5 e 6 c.c.)..... | 4 |
| § 7. Trattamenti eventualmente riservati a particolari categorie di soci ai possessori di titoli diversi dalle azioni o quote | 5 |
| § 8. Vantaggi particolari a favore degli amministratori (art. 2501 – ter co. 1 n. 8 c.c.)..... | 5 |
| § 9. Altre informazioni..... | 5 |

Aspetti generali sull'operazione di fusione

L'operazione di fusione per incorporazione di Immobiliare Azzurra s.r.l. in Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza avviene al fine di eseguire un programma di riorganizzazione dell'assetto attuale, in modo da ottenere un'integrazione della Società incorporata nell'Ente incorporante. Tale operazione consentirà di massimizzare e rendere più efficiente la gestione amministrativa, contabile e finanziaria degli Enti partecipanti alla Fusione, nonché la possibilità di ridurre i costi di gestione nel medio e lungo termine.

Di seguito si forniscono le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 2501-ter del codice civile.

§ 1. Enti e società partecipanti alla fusione eterogenea (art. 2501 – ter co. 1 n. 1 c.c.)

Ente incorporante

- tipo: associazione
- denominazione: **CASSA EDILE DI MUTUALITÀ ED ASSISTENZA**
- sede legale: Milano, Via San Luca n. 6,
- codice Fiscale n.: 80038030153 – Numero Registro Ditte: RD MI-1125309.

Società incorporata

- tipo: società a responsabilità limitata con unico socio
- denominazione: **IMMOBILIARE AZZURRA S.R.L.**

IMMOBILIARE AZZURRA s.r.l.



CASSA EDILE DI MUTUALITÀ ED ASSISTENZA
Il Presidente



- sede legale: Milano, Via San Luca n. 6
- capitale sociale di € 10.000 interamente versato, tutto di titolarità dell'Ente incorporante
- codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano: 03698950403 - Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano - REA n. MI - 1893452.

§ 2. Statuto dell'Ente incorporante con le eventuali modifiche derivanti dalla fusione (art. 2501 - *ter co. 1 n. 2 c.c.*)

Lo statuto attualmente vigente di CASSA EDILE DI MUTUALITÀ ED ASSISTENZA non viene modificato in conseguenza della fusione oggetto del presente progetto. Il citato statuto è riportato in allegato al presente progetto di fusione quale Allegato "A".

§ 3. Rapporto di cambio e conguaglio in denaro (art. 2501 - *ter co. 1 n. 3 c.c.*)

Indicazione omessa ai sensi dell'art. 2505, primo comma, del codice civile dal momento che, come sopra precisato l'Ente incorporante possiede (e possiederà alla data di efficacia della fusione, di cui *infra* al successivo paragrafo 6.) - direttamente e interamente il capitale sociale della Società incorporata che verrà quindi annullato senza concambio.

§ 4. Modalità di assegnazione delle quote (art. 2501 - *ter co. 1 n. 4 c.c.*)

Indicazione omessa ai sensi dell'art. 2505, primo comma, del codice civile, stante quanto sopra precisato al precedente paragrafo 3.

§ 5. Data dalla quale le azioni o quote partecipano agli utili (art. 2501 - *ter co. 1 n. 5 c.c.*)

Indicazione omessa ai sensi dell'art. 2505, primo comma, del codice civile, stante quanto sopra precisato al precedente paragrafo 3.

§ 6. Data a decorrere dalla quale le operazioni della Società incorporata sono imputate al bilancio dell'Ente incorporante e data di decorrenza degli effetti della fusione (art. 2501 - *ter co. 1 n. 5 e 6 c.c.*)

Le operazioni della Società incorporata saranno imputate nel bilancio dell'Ente incorporante con decorrenza dal giorno in cui la fusione avrà efficacia nei confronti dei terzi (e di cui *infra* al successivo alinea). La presente decorrenza è stabilita anche ai fini fiscali.

Nell'atto di fusione sarà stabilita la decorrenza degli effetti della fusione nei confronti dei terzi ex art. 2504-*bis* del codice civile, che potrà anche essere successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo 2504 del Codice Civile.

IMMOBILIARE AZZURRA s.r.l.

[Handwritten signature]

CASSA EDILE DI MUTUALITÀ ED ASSISTENZA
Il Presidente
[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

§ 7. Trattamenti eventualmente riservati a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni o quote (art. 2501 – ter co. 1 n. 7 c.c.)

Non vi sono particolari categorie di soci, né possessori di titoli diversi dalle quote

§ 8. Vantaggi particolari a favore degli amministratori (art. 2501 – ter co. 1 n. 8 c.c.)

Non sono previsti vantaggi particolari per gli amministratori dell'Ente incorporante e della Società incorporata.

§ 9. Altre informazioni

Per effetto della fusione l'Ente incorporante acquisirà contabilmente il valore patrimoniale della Società incorporata indicando in apposita voce del patrimonio netto il differenziale fra componenti attive e componenti passive ai sensi dell'art. 2504-bis comma 4 del codice civile.

Con riferimento agli aspetti fiscali si rendono applicabili:

- ✓ Part. 171 del DPR n. 917/1986 in materia di trasformazione eterogenea con riferimento al patrimonio della Società incorporate e con attinenza alle imposte dirette;
- ✓ Part. 9 della tariffa allegata al DPR n. 131 del 1986;
- ✓ Part. 2 co. 3 lett. f) del DPR n. 633/1972 in materia di IVA, per ciò che concerne la neutralità dell'operazione ai fini di tale imposta;
- ✓ con riferimento agli immobili di titolarità della Società incorporata imposte ipotecare e catastali in misura fissa

Alla presente fusione non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2501-bis del codice civile in quanto non ricorrono i presupposti di cui al comma 1 del citato articolo.

Il presente progetto sarà depositato presso la comune sede sociale degli Enti partecipanti alla Fusione e presso il competente Registro delle Imprese, pubblicato sul sito internet dell'Ente incorporante e sarà approvato dagli organi competenti della "CASSA EDILE DI MUTUALITÀ ED ASSISTENZA" e della società "IMMOBILIARE AZZURRA S.R.L.".

Milano, 25 luglio 2019

L'Ente incorporante


"CASSA EDILE DI MUTUALITÀ ED
ASSISTENZA

La Società incorporata

"IMMOBILIARE AZZURRA S.R.L." -
Società a Responsabilità limitata con unico


socio

Il Presidente
Gabriele R...



Administratore Unico
CASSA EDILE DI MUTUALITÀ E ASSISTENZA
Presidente
5

Gabriele R...
Gabriele R...
P. ...
Gabriele R...
P. ...



FUSIONE ETEROGENEA
PER INCORPORAZIONE
NELL'ENTE
CASSA EDILE DI MUTUALITÀ ED ASSISTENZA
(incorporante)
DELLA SOCIETÀ
"IMMOBILIARE AZZURRA S.R.L."
con unico socio
(incorporata)

RELAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2500 SEXIES COMMA 2) E DELL'ART.
2500 SEPTIES COMMA 2) DEL CODICE CIVILE

La operazione di fusione per incorporazione proposta della **CASSA EDILE DI MUTUALITÀ ED ASSISTENZA** (di seguito, anche, l'Ente incorporante) della società direttamente ed interamente controllata **IMMOBILIARE AZZURRA S.R.L. con unico socio** (di seguito, anche, la "Società incorporata"), di cui al relativo progetto approvato dai rispettivi organi amministrativi in data 25 luglio 2019, depositato in pari data presso la comune sede legale, pubblicato sul sito *internet* istituzionale dell'Ente incorporante (www.cassaedilemilano.it) in data 26 luglio 2019 ed iscritto nel competente Registro delle Imprese della Camera di Commercio Metropolitana di Milano Monza Brianza Lodi in data 29 luglio 2019 per la Società incorporata (di seguito il "Progetto"), si configura quale "eterogenea" considerando che i due enti interessati hanno scopi non omogenei fra loro avendo l'Ente incorporante natura associativa e scopo non lucrativo ed essendo la Società incorporata una società di capitali con scopo lucrativo. In funzione di tale circostanza la operazione di fusione è interessata anche dall'applicazione dell'art. 2500-*septies* del codice civile in materia di trasformazione eterogenea da società di capitali e, conseguentemente, dell'art. 2500-*sexies* del codice civile anche con riferimento all'apposita relazione che gli amministratori devono predisporre in modo che la stessa "illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione".

Sulla legittimità di una operazione di fusione eterogenea come quella di cui si tratta è intervenuto il Consiglio Notarile di Milano con la "massima n. 52" (titolata "Combinazione dei procedimenti di fusione e di trasformazione eterogenea - artt. 2500 *septies* e ss. c.c.") del 19 novembre 2004 con la quale sono stati tracciati i confini del fenomeno considerandolo legittimo nella misura in cui è ammissibile la trasformazione eterogenea stessa. In questo senso nessun dubbio esiste in merito alla circostanza che l'art. 2500-*septies* ammette la trasformazione eterogenea da società ad associazione; inoltre, ai sensi dell'art. 42-*bis* del codice civile stesso, "Se non è espressamente escluso dall'atto costitutivo o dallo



Anche ai fini di una compiuta e più aggiornata rappresentazione contabile delle attività e passività della Società incorporata, è stata predisposta dall'organo amministrativo della Società incorporata un'apposita situazione patrimoniale della stessa al 30 giugno 2019 (composta da: stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa e redatta con le regole e i criteri del bilancio di esercizio) che viene allegata alla presente relazione sotto la lettera "A".

La situazione patrimoniale al 30 giugno 2019 della Società incorporata

La fusione eterogenea per incorporazione della società **IMMOBILIARE AZZURRA S.R.L.** nella **CASSA EDILE DI MUTUALITÀ ED ASSISTENZA** viene proposta sulla base della situazione patrimoniale della Società incorporata al **30 giugno 2019** che evidenzia i seguenti dati:

| Attivo | 30/06/2019 |
|-----------------------|-------------------|
| Rimanenze | 427.800 |
| Crediti | 7.373 |
| Disponibilità liquide | 98.411 |
| Totale attivo | 533.584 |

| Passivo | 30/06/2019 |
|-----------------------|-------------------|
| Patrimonio netto | 527.800 |
| Debiti | 5.784 |
| Ratei e risconti | 0 |
| Totale passivo | 533.584 |

La efficacia della fusione

L'efficacia della fusione ai fini contabili viene proposta a far data dal giorno in cui la fusione avrà efficacia nei confronti dei terzi. La presente decorrenza viene stabilita anche ai fini fiscali.

Allegati

"A": situazione patrimoniale della società Immobiliare Azzurra S.r.l. al 30 giugno 2019.

Milano, 9 settembre 2019

L'amministratore unico

(Dott. Antonio Marchesi)



Informazioni generali sull'impresa

Dati anagrafici

Denominazione: IMMOBILIARE AZZURRA SRL
 Sede: VIA SAN LUCA 6 MILANO MI
 Capitale sociale: 10.000,00
 Capitale sociale interamente versato: sì
 Codice CCIAA: MI
 Partita IVA: 03698950403
 Codice fiscale: 03698950403
 Numero REA: 1893452
 Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
 Settore di attività prevalente (ATECO): 681000
 Società in liquidazione: no
 Società con socio unico: sì
 Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: no
 Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento: no
 Appartenenza a un gruppo: no
 Denominazione della società capogruppo:
 Paese della capogruppo:
 Numero di iscrizione all'albo delle cooperative:

sergio

Roberto

Bilancio al 30/06/2019

Stato Patrimoniale Abbreviato



| | 30/06/2019 | 31/12/2018 |
|--|----------------|------------------|
| Attivo circolante | | |
| Rimanenze | 427.800 | 1.212.032 |
| II - Crediti | 7.373 | 7.343 |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 7.373 | 7.328 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | - | 15 |
| IV - Disponibilita' liquide | 98.411 | 101.023 |
| Totale attivo circolante (C) | 533.584 | 1.320.398 |

S. Liguori

| | 30/06/2019 | 31/12/2018 |
|--|----------------|------------------|
| Totale attivo | 533.584 | 1.320.398 |
| Passivo | | |
| A) Patrimonio netto | | |
| I - Capitale | 10.000 | 10.000 |
| IV - Riserva legale | 2.000 | 1.982 |
| VI - Altre riserve | 1.299.778 | 1.295.109 |
| IX - Utile (perdita) dell'esercizio | (783.978) | 4.688 |
| Totale patrimonio netto | 527.800 | 1.311.779 |
| D) Debiti | 5.784 | 8.616 |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 5.784 | 8.616 |
| E) Ratei e riacconti | | 3 |
| Totale passivo | 533.584 | 1.320.398 |

Conto Economico Abbreviato

| | 30/06/2019 | 31/12/2018 |
|--|------------------|---------------|
| A) Valore della produzione | | |
| 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni | 12.000 | 26.135 |
| 2/3) variaz. rimanenze prodotti in corso di lavoraz., semilavorati, finiti e lavori in corso su ordinaz. | (784.232) | 2.600 |
| 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati, finiti | (784.232) | 2.600 |
| 5) altri ricavi e proventi | - | - |
| altri | 1 | 11 |
| Totale altri ricavi e proventi | 1 | 11 |
| Totale valore della produzione | (772.231) | 28.746 |
| B) Costi della produzione | | |
| 7) per servizi | 8.574 | 16.545 |
| 14) oneri diversi di gestione | 3.171 | 7.354 |
| Totale costi della produzione | 11.745 | 23.899 |
| Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) | (783.976) | 4.847 |
| C) Proventi e oneri finanziari | | |
| 16) altri proventi finanziari | - | - |
| d) proventi diversi dai precedenti | - | - |

2


| | 30/06/2019 | 31/12/2018 |
|--|------------------|--------------|
| altri | 14 | 29 |
| <i>Totale proventi diversi dai precedenti</i> | 14 | 29 |
| <i>Totale altri proventi finanziari</i> | 14 | 29 |
| 17) interessi ed altri oneri finanziari | - | - |
| altri | 16 | 38 |
| <i>Totale interessi e altri oneri finanziari</i> | 16 | 38 |
| <i>Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)</i> | (2) | (9) |
| Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) | (783.978) | 4.838 |
| 20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | | |
| imposte correnti | - | 150 |
| <i>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i> | - | 150 |
| 21) Utile (perdita) dell'esercizio | (783.978) | 4.688 |

Nota integrativa, parte iniziale

Introduzione

Signori Soci,

Il presente bilancio infrannuale al 30 giugno 2019, viene redatto per fini interni e per dare atto della svalutazione come da valore di perizia redatta dall'architetto Porfiri, delle rimanenze di bilancio.

Alla luce di quanto esposto il presente bilancio infrannuale, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita d'esercizio pari a Euro 783.978

Criteri di formazione

Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e / o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

Criteri di valutazione

(Art. 2428, primo comma, n. 1, C.c. e OIC 12)

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non sono variati rispetto all'esercizio precedente.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.

La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.

Deroghe

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 4 del Codice Civile.

La società si è avvalsa della facoltà di valutare i crediti, i debiti e i titoli senza applicare il criterio di valutazione del costo ammortizzato e l'attualizzazione, così come previsto dai relativi principi contabili nazionali di riferimento OIC.

Nota integrativa, attivo

Introduzione

I valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall'articolo 2426 del codice civile e in conformità ai principi contabili nazionali. Nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Attivo circolante

Introduzione

Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell'articolo 2426 del codice civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio

Rimanenze

Introduzione

Le rimanenze di beni sono state iscritte al minore tra il costo di acquisto e/o di produzione e il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato.

Il costo di acquisto comprende gli eventuali oneri accessori di diretta imputazione.

Il costo di produzione comprende i costi diretti ed i costi indiretti sostenuti nel corso della produzione e necessari per portare le rimanenze di magazzino nelle condizioni e nel luogo attuali, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto relativa al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato. Considerata la significatività del periodo di produzione, ai costi di produzione sono stati aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi; gli stessi sono comunque stati capitalizzati entro il limite del valore realizzabile del bene desumibile dall'andamento del mercato.



Analisi delle variazioni delle rimanenze

| | Valore di inizio esercizio | Variazioni nell'esercizio | Valore di fine esercizio |
|---|----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| prodotti in corso di lavorazione e semilavorati | 1.212.032 | (784.232) | 427.800 |
| Totale | 1.212.032 | (784.232) | 427.800 |

Commento

Il valore delle rimanenze iscritto in bilancio, rappresentato quasi esclusivamente dalle spese sostenute, al valore di costo, relative al progetto di attuazione del piano unitario "Città delle colonie in Cervia" la cui realizzazione è in corso d'opera, è stato adeguato al valore di perizia redatta dall'architetto Porfiri.

Crediti iscritti nell'attivo circolante**Introduzione**

| Descrizione | Consist. iniziale | Increment. | Decrement. | Consist. finale | Variaz. assoluta | Variaz. % |
|---------------|-------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|-----------|
| Crediti | 7.343 | 14.670 | 14.640 | 7.373 | 30 | - |
| Totale | 7.343 | 14.670 | 14.640 | 7.373 | 30 | - |

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante**Introduzione**

Nella seguente tabella vengono espone le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante nonché, se significative, le informazioni relative alla scadenza degli stessi.

Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

| | Valore di inizio esercizio | Variazione nell'esercizio | Valore di fine esercizio | Quota scadente entro l'esercizio |
|-----------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Crediti verso clienti | 7.320 | - | 7.320 | 7.320 |
| Crediti tributari | 8 | 19 | 27 | 27 |
| Crediti verso altri | 15 | 11 | 26 | 26 |
| Totale | 7.343 | 30 | 7.373 | 7.373 |

Disponibilità liquide**Introduzione**

Le disponibilità liquide sono valutate al valor nominale.

Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide

| | Valore di inizio esercizio | Variazioni nell'esercizio | Valore di fine esercizio |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| depositi bancari e postali | 101.023 | (2.612) | 98.411 |
| Totale | 101.023 | (2.612) | 98.411 |

Commento

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto**Introduzione**

Le poste del patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili nazionali; nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Patrimonio netto**Introduzione**

Le voci sono espone in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto**Introduzione**

Con riferimento all'esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono espone le variazioni delle singole voci del patrimonio netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.

Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto

| | Valore di inizio esercizio | Destinazioni del risultato dell'es. prec. - Altre destinazioni | Altre variazioni - incrementi | Risultato d'esercizio | Valore di fine esercizio |
|--|----------------------------|--|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Capitale | 10.000 | - | - | - | 10.000 |
| Riserva legale | 1.982 | - | 18 | - | 2.000 |
| Riserva straordinaria | 37.664 | - | 4.670 | - | 42.334 |
| Versamenti in conto futuro aumento di capitale | 1.257.444 | - | - | - | 1.257.444 |
| Totale altre riserve | 1.295.108 | - | 4.670 | - | 1.299.778 |
| Utile (perdita) dell'esercizio | 4.688 | (4.688) | - | (783.978) | (783.978) |
| Totale | 1.311.778 | (4.688) | 4.688 | (783.978) | 527.800 |

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Introduzione

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti tre esercizi.

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle voci di patrimonio netto

| Descrizione | Importo | Origine/Natura | Possibilità di utilizzazione |
|--|------------------|----------------|------------------------------|
| Capitale | 10.000 | Capitale | |
| Riserva legale | 2.000 | Capitale | B |
| Riserva straordinaria | 42.334 | Capitale | A;B;C |
| Versamenti in conto futuro aumento di capitale | 1.257.444 | Capitale | A |
| Totale altre riserve | 1.299.778 | Capitale | |
| Totale | 1.311.778 | | |
| Quota non distribuibile | | | |
| Residua quota distribuibile | | | |
| Legenda: A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci; D: per altri vincoli statutari; E: altro | | | |

Commento

In riferimento all'utilizzo da parte della società delle riserve di rivalutazione, così come evidenziato nel prospetto relativo alle movimentazioni delle voci del patrimonio netto, si specifica che la società non potrà procedere alla distribuzione di utili fin tanto che le stesse riserve non siano reintegrate nel loro ammontare o ridotte in misura corrispondente con delibera assembleare (ex art. 6 L. 72/83 e successive leggi di rivalutazione).

Debiti

Introduzione

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c

Variazioni e scadenza dei debiti

Introduzione

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali informazioni relative alla scadenza degli stessi.



Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti

| | Valore di inizio esercizio | Variazione nell'esercizio | Valore di fine esercizio | Quota scadente entro l'esercizio |
|--|----------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Debiti verso fornitori | 4.651 | 749 | 5.400 | 5.400 |
| Debiti tributari | 1.732 | (1.348) | 384 | 384 |
| Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 576 | (576) | - | - |
| Altri debiti | 1.658 | (1.658) | - | - |
| Totale | 8.617 | (2.833) | 5.784 | 5.784 |

Nota integrativa, conto economico**Introduzione**

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.

L'attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.

L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria.

In via residuale, l'attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte dell'attività ordinaria ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Introduzione

Nella seguente tabella è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo le categorie di attività.

Dettagli sui ricavi delle vendite e delle prestazioni suddivisi per categoria di attività

| Categoria di attività | Valore esercizio corrente |
|------------------------|---------------------------|
| Consulenze immobiliari | 12.000 |
| Totale | 12.000 |



Costi della produzione

Commento

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici. Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota maturata.

| Descrizione | Esercizio 2019 | Esercizio 2018 | Scostamento |
|-------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| COSTI PER SERVIZI | 8.574 | 16.545 | (7.971) |
| ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 3.171 | 7.354 | (4.183) |
| TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE | 11.745 | 23.899 | (12.154) |

Proventi e oneri finanziari

Introduzione

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Introduzione


La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell'esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni fiscali; le imposte relative ad esercizi precedenti includono le imposte dirette di esercizi precedenti, comprensive di interessi e sanzioni e sono inoltre riferite alla differenza positiva (o negativa) tra l'ammontare dovuto a seguito della definizione di un contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti. Le imposte differite e le imposte anticipate, infine, riguardano componenti di reddito positivi o negativi rispettivamente soggetti ad imposizione o a deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.

Nota integrativa, parte finale

Commento

L'Amministratore unico

(Antonio Marchesi)



Gabriele Pozzo
Quadrato

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo a sensi dell'art. 22, D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82, in termine utile di registrazione

F.to Renata Mariella

Milano, 12 settembre 2019

